

BANDO DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE RIVOLTE AI GIOVANI DA FINANZIARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 69/1993. 1° OTTOBRE 2024 – 30 SETTEMBRE 2025.

Art. 1 – Finalità e obiettivi

L'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta intende concedere contributi per sostenere – in modo indiretto – l'organizzazione di attività e iniziative a carattere culturale previste nella città di Aosta e rivolte ai giovani. Più precisamente il sostegno è finalizzato a favorire la promozione della creatività tra i giovani, nella convinzione che l'arte, nella più ampia accezione del termine, sia valido strumento per la costruzione di percorsi di crescita, capaci di garantire una partecipazione inclusiva, favorire la sperimentazione interdisciplinare, lo scambio di idee ed esperienze e contribuire alla costruzione di una comunità di giovani plurale e più legata alla propria città.

La realizzazione da parte di terzi di manifestazioni a carattere culturale è intesa infatti come strumento necessario per favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta e contribuire alla formazione culturale delle nuove generazioni.

Le iniziative oggetto del presente Bando devono svolgersi nel periodo che va dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025.

Con la dizione contributo si intende esclusivamente la quota-parte di capitale finanziario con cui l'Assessorato fornisce aiuto e sostegno nel concorrere alla realizzazione di un'iniziativa da parte di un soggetto terzo della quale quest'ultimo è ideatore, proponente e soggetto responsabile e nei confronti della quale l'Assessorato si limita a dimostrare interesse fornendo il detto supporto.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 "Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico", così come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37.

Il Bando è altresì emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.

Art. 3 – Progetti finanziabili e iniziative escluse

Ai fini del presente Bando sono ammissibili solo iniziative culturali, artistiche e scientifiche realizzate interamente nella città di Aosta, con particolare attenzione all'area della Cittadella dei giovani e alle aree urbane considerate più fragili, che consentono animazione territoriale, ricadute anche in termini di sviluppo sociale ed economico, ma in cui resta prioritaria la finalità della produzione e promozione culturale, artistica e scientifica, in particolare quella rivolta alle giovani generazioni.

Quali progetti finanziabili si intendono rassegne, concerti, festival, mostre, cicli di laboratori e attività ludiche e altri piccoli – grandi eventi, finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni alle svariate forme d'arte, a sostenere ed incentivare le arti visive, la musica, lo spettacolo, la

scrittura, la cultura letteraria e il cinema, le tradizioni culturali della Valle d'Aosta e in generale ogni espressione artistica nonché ad incrementare l'offerta ed arricchire il calendario delle iniziative presenti sul territorio rivolte alla fascia giovanile (under 30).

Le manifestazioni proposte dovranno essere di qualità, favorire la partecipazione giovanile, rafforzare il legame valoriale tra giovani e territorio e promuovere occasioni e opportunità di natura culturale.

Nei casi in cui il soggetto proponente avvii l'intervento dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima della data del provvedimento amministrativo di concessione del contributo, lo fa a proprio rischio. Potrebbe, infatti, accadere che la proposta presentata non sia finanziata oppure lo sia solo in parte. L'inizio anticipato del progetto è quindi una facoltà del soggetto proponente.

Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi del presente Bando le iniziative che:

- a) prevedano spese ammissibili inferiori a euro 5.000 in sede preventiva e consuntiva;
- b) perseguano finalità di lucro;
- c) godano di contributo ai sensi del bando di selezione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 9 gennaio 2024 (prima e seconda finestra), ai sensi della legge 69/1993;
- d) godano di altro contributo finanziario regionale da parte della Giunta regionale della Valle d'Aosta (il cumulo di contributo non è consentito);
- e) godano di altro contributo finanziario regionale da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (il cumulo di contributo non è consentito);
- f) godano di altro contributo finanziario da parte di quegli enti strumentali (controllati o partecipati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta) e di soggetti che in specifico ambito culturale beneficino di contributi ai sensi delle specifiche leggi di riferimento n. 39/1980; n. 79/1981; n. 15/1984; n. 45/1997; n. 6/2012; n. 24/2002; n. 36/1994; n. 8/1992; n. 5/1986; n. 36/2010;
- g) non siano aperte al pubblico;
- h) si caratterizzino per qualche forma di discriminazione.

Il contributo concesso in base al presente Bando è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

In relazione alle tipologie e ambiti di attività sopraindicati si specifica che non possono essere candidate al presente Bando e pertanto non saranno ammesse a valutazione:

- proposte relative ad un generico sostegno all'attività del proponente;
- proposte relative a fiere, sagre, manifestazioni di carattere enogastronomico.

Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Bando o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Bando.

Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex art. 16 c. 2 della l.r. 19/2007, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione, valutate le controdeduzioni, decide sull'inammissibilità.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) che per disposizioni statutarie o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non

perseguono fini di lucro, operanti nel settore della cultura, dell'arte e delle scienze, aventi sede legale e operativa in Valle d'Aosta.

Non possono essere richiesti contributi da soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio valdostano.

Il soggetto beneficiario deve essere in possesso di codice fiscale o partita Iva e l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate.

Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità delle domande, può partecipare al presente Bando esclusivamente in forma singola. Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in collaborazione, beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda. La spesa per essere ammissibile deve pertanto essere sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

Lo stesso soggetto può beneficiare fino ad un massimo di due contributi regionali a valere sul presente Bando, purché relativi a iniziative differenti e distinte ancorché, realizzate in periodi diversi.

Non possono presentare domanda sul presente Bando:

- gli enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- gli enti territoriali;
- le corali e i gruppi folkloristici della Valle;
- i soggetti che, nell'anno solare di riferimento, beneficiano di un contributo ai sensi delle seguenti leggi regionali:
 - n. 39/1980 e s.m.i. "Autorizzazione per l'apertura di credito per la concessione di un contributo annuo al Comitato dell'Alliance française in Valle d'Aosta e al CMIEB – Centro mondiale d'informazione per l'educazione bilingue";
 - n. 79/1981 e s.m.i. "Contributi alle associazioni culturali valdostane";
 - n. 15/1984 e s.m.i. "Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale Università Valdostana della Terza Età";
 - n. 45/1997 "Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29";
 - n. 6/2012 "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo. Abrogazione della legge regionale n. 16/1979".
 - n. 24/2002 "Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz";
 - n. 36/1994 "Creazione della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes";
 - n. 8/1992 "Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta";
 - n. 5/1986 "Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico";
 - n. 36/2010 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste".

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Art. 5 – Risorse finanziarie programmate e importo del contributo concesso

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando, per le iniziative previste nel periodo 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 è pari a euro 125.000,00.

Presentazione della domanda entro il 18 agosto 2024.

Le iniziative sono finanziate in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili.

La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente vincolante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

La Giunta regionale potrà procedere all'approvazione di ulteriori bandi nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Art. 6 – Caratteristiche dell'agevolazione ed entità massima del contributo

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto. Il contributo regionale per ciascuna iniziativa o progetto, non potrà essere inferiore ai 5.000,00 né superare l'importo di 20.000,00.

Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria.

L'entità massima del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (di cui al successivo articolo 11). In particolare le iniziative verranno classificate in 5 fasce di merito.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare il 70% delle spese ritenute ammissibili indicate sul budget presentato nella proposta, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

In caso di manifestazioni collocate nella prima fascia di merito e considerate pertanto molto meritevoli, la percentuale di copertura delle spese ammissibili indicate nel budget presentato nella proposta potrà elevarsi sino al 90% delle spese ammissibili, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

Il contributo sarà sempre concesso secondo l'ordine di graduatoria.

In caso di manifestazioni collocate invece nella quarta fascia di merito, la percentuale di copertura delle spese ammissibili indicate nel budget presentato nella proposta sarà limitato al 50% delle spese ammissibili, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale dei costi ed il totale dei ricavi (al netto del contributo regionale) relativi alla realizzazione della manifestazione.

Prima fascia (da 80 a 100 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **90%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **20.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Seconda fascia (da 70 a 79 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **70%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **15.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Terza fascia (da 60 a 69 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **70%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **10.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Quarta fascia (da 50 a 59 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **50%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **7.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Quinta fascia (da 45 a 49 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **50%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **5.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Sesta fascia (< 45 punti)

- nessun contributo

Art. 7 – Determinazione del contributo regionale

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi relativi alle sole spese ammissibili e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovra compensazione.

Pertanto la condizione preliminare nel calcolo del contributo regionale è data dalla differenza fra i costi e i ricavi e l'entità del contributo è calcolata sulle voci di spesa ammissibili, ed entro i limiti delle fasce di merito.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore alle percentuali delle spese ammissibili (90% - 70% - 50%);
- superiore all'importo della fascia di merito.

A rendiconto dovranno essere trascritte nell'apposita modulistica tutte le spese sostenute e le entrate incassate direttamente imputabili alla manifestazione per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti e rendicontati, a conclusione della manifestazione. Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso, essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Le spese da rendicontare, ai fini del conteggio del disavanzo, corrispondono a tutte le voci di spesa sostenute per l'iniziativa, purché afferenti alle tipologie di spesa ammissibile indicate al successivo articolo 8. Andranno pertanto valorizzate nel Rendiconto di progetto anche le spese per personale interno, in conto capitale, quand'anche eccedenti i limiti predefiniti del 15% e 25%.

Le percentuali di copertura delle spese (50%, 70% o 90%) verranno calcolate, invece, esclusivamente in rapporto alle spese ammissibili e, nei casi previsti, entro i limiti percentuali predefiniti (del 15% e 25%).

A consuntivo, il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ammissibili regolarmente giustificate non potrà eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate ammissibili, ad eccezione del caso in cui detto rapporto sia condizionato dal limite di importo massimo fissato con legge. In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il Rendiconto di progetto e il corrispondente Bilancio preventivo in misura non superiore al 30%.

Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 30% si procede alla proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 30%.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del Bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 30% dal preventivo il soggetto beneficiario ha facoltà di presentare alla Struttura attività culturali una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni sono valutate accettabili, la riduzione del contributo non ha luogo.

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili

Per spese ammissibili della manifestazione si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione. Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa e pertinenti alla medesima, quali:

- spese relative alle risorse umane:
 - personale interno, nel limite del 25% del contributo concesso: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.
Ai fini della contabilizzazione della spesa relativa al personale interno che prende parte all'evento si deve fare riferimento al costo orario lordo del dipendente rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'evento.
Le spese devono riferirsi esclusivamente alle attività connesse al progetto finanziato e sarà rendicontabile solo quota parte della somma indicata in busta paga corrispondente alle ore di lavoro impiegate per la gestione del progetto finanziato e attestate tramite autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
 - personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente. Rientrano nel personale esterno:
 - prestatori d'opera non soggetti a regime IVA (si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente);
 - professionisti soggetti a regime IVA;
 - collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;
- spese per servizi accessori e strumentali (es: spese per affitto sale e locali o spese per noleggio di materiale e attrezzature);

- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, altri beni consumabili);
- spese per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore ad euro 516,46 (c.d. beni durevoli), nel limite del 15% del contributo concesso: si intendono per spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell'ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a euro 516,46.
In sede di verifica andrà dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che i beni sono stati effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività e che le spese relative non hanno goduto di altri finanziamenti di natura pubblica.
Le spese per l'acquisto di beni in conto capitale sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988, in misura proporzionata alla durata complessiva del progetto.
Pertanto le spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate nel Bilancio di progetto rapportandole al coefficiente sopra indicato.
Es. di calcolo: acquisto di 1 generatore di corrente del valore complessivo di euro 6.000,00: la cifra ammissibile è così calcolata:
 $6.000,00 \times 17,4\% = \text{euro } 1.041,67;$
 $1.041,67 \times \text{durata del progetto (in mesi)} / 12$
Nel caso i beni in conto capitale siano stati oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, il coefficiente del 17,4% non dovrà essere calcolato sul valore del bene nel suo totale ma soltanto sulla spesa residuale.

Relativamente ai costi per beni durevoli, l'ammissibilità del costo, nei termini sopra specificati, è subordinata alla produzione di una specifica dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, con la quale se ne attesti l'effettiva utilizzazione per le attività progettuali.

- spese per cachet artistici e direzione artistica;
- spese di ospitalità (alloggio – vitto – trasporto) riferite esclusivamente alla partecipazione di personalità artistiche e culturali o relatori/esperti (tali spese dovranno riferirsi unicamente al diretto interessato e eventuale suo accompagnatore e dovranno concordare con i principi di ragionevolezza e proporzionalità);
- spese per la promozione dell'iniziativa;
- spese per oneri fideiussori e assicurativi;
- tassa di occupazione suolo pubblico e per le affissioni;
- premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico da destinarsi ai giovani protagonisti del progetto nel limite di euro 500,00 l'uno (quali ad esempio tablet, apparati tecnologici e multimediali, buoni libro etc) per un importo massimo complessivo a progetto consentito pari a 2.000 euro. Sono esclusi i premi in denaro;
- altri eventuali costi di diretta imputazione alla manifestazione, da dettagliare e specificare.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese per la produzione e realizzazione di opere originali per l'evento.
Nel caso di realizzazione di libri o altre pubblicazioni a corollario dell'evento, l'opera non dovrà essere successivamente commercializzata.
- generali e di funzionamento del soggetto proponente (acqua, luce, riscaldamento);
- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione;
- spese per carburanti e pedaggi autostradali, fatte salve quelle riferite alle personalità artistiche/relatori;
- spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa;
- spese di pernottamento e trasferta per direttore artistico, comitato di organizzazione, persone ricoprenti cariche nel direttivo del soggetto proponente, artisti e/o relatori qualora residenti in Valle d'Aosta;
- auto fatturazione da parte del beneficiario;
- per ammende, penali, e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'evento;
- relative al pagamento di imposte e tasse ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;
- parcelle legali e notarili;
- per danni o indennizzi;
- a titolo di rimborso forfettario.

Le spese dei progetti ammessi al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

- strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazione come, ad esempio, affitto annuale locali, assicurazione annuale);
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi oltreché indicanti il CUP che verrà comunicato in fase di assegnazione del contributo.

Si precisa che in caso di progetto avanzato da soggetto aderente al gruppo di co-progettazione della Cittadella dei giovani, non potranno essere in alcun modo calcolate spese vive di funzionamento della Cittadella e degli spazi ad essa collegati che già trovano copertura sui fondi concessi per il funzionamento della stessa.

Per quanto attiene inoltre alle spese per servizi accessori e strumentali, quali spese per affitto sala e locali o spese per noleggio di materiale e attrezzature previste per l'utilizzo della Cittadella stessa, le condizioni concordate dal soggetto proponente col capofila del gruppo di co-progettazione, dovranno essere debitamente descritte all'interno della domanda, pena la non ammissibilità delle stesse spese.

Art. 9 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: via Croce di Città, 16 – 11100 AOSTA **entro il 18 agosto 2024**.

Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

- A. scheda di progetto illustrante l'articolazione e le caratteristiche della manifestazione, con particolare riguardo ai fattori chiavi della proposta e a informazioni quali la qualificazione del soggetto proponente, i rapporti con la città, la capacità di rispondere allo specifico target di pubblico giovanile e il piano economico-finanziario della gestione, di cui agli elementi della scheda di valutazione riportata all'articolo 11.
- B. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate.
Si precisa che andranno egualmente dettagliati anche gli eventuali aiuti, in forma diretta, ottenuti da altre strutture dell'Amministrazione e/o altri soggetti pubblici e privati (es. concessione gratuita di spazi e apparecchiature e/o di servizi accessori e strumentali, fornitura e concessione a titolo gratuito di materiali e/o beni mobili).
- C. copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- D. (se necessario) delega del legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento d'identità in corso di validità del delegato alla firma.
- E. copia fotostatica non autenticata del codice fiscale della persona giuridica richiedente.
- F. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente se non già in possesso della Struttura attività culturali;
- G. elenco delle persone ricoprenti le diverse cariche del soggetto proponente.

I progetti dovranno descrivere in maniera il più possibile dettagliata l'iniziativa per la quale si richiede il contributo, riportando dati oggettivi e concreti (a titolo esemplificativo: elementi descrittivi di dettaglio della tipologia di iniziativa, periodo indicativo di svolgimento, nomi dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative), bozze del materiale promozionale eventualmente già predisposto, nonché tutte le informazioni richieste e ogni altra informazione ritenuta utile per una valutazione globale del progetto, con riferimento chiaro e specifico a tutti gli elementi assunti a valutazione secondo quanto riportato nella tabella di valutazione di cui al successivo articolo 11.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) e può essere presentata mediante invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.

Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo.

Si specifica che la richiesta di partecipazione al Bando non costituisce istanza di richiesta di contributo. Quest'ultima dovrà essere sottoscritta da parte dei beneficiari individuati quando l'Amministrazione abbia comunicato l'intenzione effettiva di sostenere l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo. Pertanto la marca da bollo di euro 16,00 ove dovuta ai sensi di Legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. L'assolvimento del bollo sarà richiesto esclusivamente ai beneficiari individuati, antecedentemente all'erogazione del beneficio.

Art. 11 - Il processo istruttorio e di valutazione

FASE 1: VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE:

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttorio da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza indicata al precedente articolo 10;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

FASE 2: VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

Ai fini del riparto del fondo disponibile per il bimestre di riferimento, la Commissione effettua la valutazione tecnico/qualitativa delle istanze ammesse con l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di 100 punti.

La graduatoria è definita a cura di una Commissione di valutazione così composta:

- il responsabile del procedimento (o suo sostituto);

- il Coordinatore della Sovrintendenza agli Studi (o suo delegato);
- il dirigente della Struttura attività espositive e promozione della identità culturale (o suo delegato);
- il Dirigente AREA A3 – Servizi Sociali, Demografici e Pubblica istruzione (o suo delegato);

I componenti saranno tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

- di non avere in corso procedimenti penali;
- di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo, rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti tra i proponenti del presente Bando.

La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Struttura attività culturali.

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere eccezionalmente chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali, compiuta sui dati forniti dai soggetti proponenti, si effettuerà sulla base dei seguenti parametri e sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti	Punteggio minimo
A Qualificazione del soggetto proponente	Valutazione del curriculum vitae e del percorso professionale (formazione, competenza e attività svolte) del soggetto proponente e/o della direzione artistico/scientifica dell'iniziativa. Saranno preferite le proposte progettuali messe in atto da soggetti che presentano esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo e delle arti e ai fini della valutazione saranno tenute in considerazione sia la quantità che la qualità delle pregresse iniziative realizzate dal soggetto. Sarà inoltre presa in considerazione l'esperienza specifica in attività legate al tema del presente Bando e altresì valutata l'affidabilità gestionale del soggetto proponente, anche in considerazione a eventuali pregresse collaborazioni con la Struttura attività culturali o con l'Assessorato di competenza in materia di cultura.	Non attinente	0	20	
		Poco attinente	0,2		
		Sufficientemente attinente	0,4		
		Discretamente attinente	0,6		
		Molto attinente	0,8		
		Eccellente	1		
B Completezza e chiarezza della descrizione dell'iniziativa	I concetti di completezza e chiarezza si incentrano sulla puntuale, sebbene sintetica, descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione nonché sulla precisione nella compilazione della domanda. Il linguaggio deve essere semplice e comprensibile e dare contezza del contenuto del progetto. Saranno preferite le proposte caratterizzate da una chiara definizione dei contenuti, delle fasi progettuali e delle finalità di progetto.	Insufficiente	0	10	
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		

		Ottimo	0,9		
		Eccellente	1		
C Caratteristiche progettuali	Saranno preferite le proposte strutturate su un arco temporale tale da garantire continuità nella frequentazione del luogo e nella costruzione del senso di comunità. Si valuteranno: - Qualità dei contenuti artistico-culturali; - Caratteristiche organizzative, modalità di realizzazione, strumenti di intervento, - Carattere originale e/o innovativo dell'iniziativa proposta; - Articolazione delle attività di comunicazione e promozione del progetto.	Insufficiente	0	35	10,5
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		
		Ottimo	0,9		
		Eccellente	1		
D Fruibilità e capacità aggregativa	Fruibilità da parte del pubblico giovanile e capacità aggregativa. Saranno preferite iniziative capaci di intercettare target di utenza giovanile anche creando valore aggiunto al territorio urbano	Insufficiente	0	20	6
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		
		Ottimo	0,9		
		Eccellente	1		
E Piano economico-finanziario della gestione	Sarà valutato il piano economico-finanziario dell'iniziativa proposta in base alla congruità e coerenza delle voci di spesa previste con gli obiettivi di progetto e alla capacità di assicurare la sostenibilità economica dell'iniziativa. Particolare attenzione sarà data alla coerenza del budget di spesa e alla sostenibilità finanziaria (coerenza della ripartizione delle spese, eventuale presenza di sponsorizzazione e di altri contributi pubblici e/o privati)	Inadeguato	0	10	
		Parzialmente adeguato	0,3		
		Adeguato	0,5		
		Buono	0,7		
		Molto Buono	0,9		
		Ottimo	1		
F Premialità	Progetto presentato da soggetto partecipante al gruppo di co-progettazione della Cittadella dei giovani di Aosta	No	0	5	
		Sì	1		

Ogni membro della Commissione procede all'attribuzione, per ogni singolo elemento di valutazione (A, B, C, D, E, F) dei punteggi variabili tra 0 e 1. Il coefficiente da moltiplicare per i punti si ottiene attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Non saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che:

- in relazione al criterio C di selezione raggiungono un punteggio inferiore a 10,5 punti;
- in relazione al criterio D di selezione raggiungono un punteggio inferiore a 6 punti;
- pur avendo raggiunto, all'interno del criterio C e D, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a 45 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, sarà valutato prioritariamente l'ordine cronologico di invio della domanda di contributo.

Scaturendo da una funzione matematica, l'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: i punteggi con decimali da ,01 a ,49 sono arrotondati all'euro inferiore; gli importi con decimali da ,50 a ,99 sono arrotondati all'euro superiore.

Art. 12 – Modifiche al progetto

Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

Per modifiche sostanziali si intendono quelle che comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione.

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione, ai sensi della tabella sopra indicata, dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato e la conseguente rideterminazione del contributo in funzione della nuova fascia di assegnazione. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva pertanto di riconvocare la Commissione di valutazione e di non liquidare interamente il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Pertanto, ogni variazione inerente le modalità di realizzazione del progetto ammesso a contributo che ne determinano una modifica in termini di quantità degli appuntamenti in programma o in termini di qualità dell'iniziativa nel suo complesso rispetto alla programmazione originaria presentata e valutata in sede di bando (denominazione dell'attività, contenuti, luoghi, tempistiche e periodo di svolgimento, ospiti, artisti, ecc...) dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio competente ed adeguatamente motivata. All'occorrenza verrà pertanto riconvocata la Commissione di valutazione.

Art. 13 – Approvazione delle graduatorie.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione dei progetti effettuata dalla competente Commissione di valutazione e concede i contributi.

Gli esiti comprendono:

- a) l'elenco dei progetti ammessi e finanziati;
- b) l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziati (cioè quei progetti che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 punti ma per i quali, in ordine di graduatoria, non sussistono le risorse finanziarie necessarie all'assegnazione del contributo);
- c) l'elenco dei progetti non ammessi.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

Unitamente all'istanza di accettazione andrà assolto il pagamento del bollo per un importo di 16,00 euro.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 24.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, della graduatoria dei contributi. La durata massima di 60 giorni va maggiorata di 30 giorni di sospensione per consentire l'acquisizione

di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo ammissibile alla procedura concorsuale.

Nel caso di inerzia della Struttura attività culturali è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo al Soprintendente per i beni e le attività culturali, Palais Lostan, Piazza S. Caveri, Aosta.

La Struttura si riserva lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali disponibilità per rinunce o revoche, procedendo al finanziamento degli interventi precedentemente valutati come "idonei" dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni.

Art. 14 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 60% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti;
- 2) saldo, per il restante 40%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 15 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione della manifestazione.

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, comunque contenuto entro 30 giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A.** una relazione finale relativa alle attività svolte, da cui si evincano dati qualitativi e quantitativi in merito alle azioni svolte con il progetto con particolare attenzione ai risultati attesi e alla partecipazione giovanile (anche in termini di presenze/partecipanti coinvolti) corredata dai materiali di comunicazione realizzati e di eventuale rassegna stampa di sintesi.
- B.** il Rendiconto di progetto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili all'evento, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva.

Si precisa che andranno egualmente dettagliati anche gli eventuali aiuti, in forma diretta, ottenuti da altre strutture dell'Amministrazione e/o altri soggetti pubblici e privati (es. concessione gratuita di spazi e apparecchiature e/o di servizi accessori e strumentali, fornitura e concessione a titolo gratuito di materiali e/o beni mobili).

- C.** un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo dell'iniziativa, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto

devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario).

- D.** copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all'elenco di cui al punto precedente (C), riportanti il CUP identificativo del progetto o qualora non presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che la fattura è inerente al progetto con relativo CUP.

Nei documenti giustificati di spesa dovranno risultare:

- il riferimento all'iniziativa oggetto di contributo;
- la descrizione analitica di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

Nel caso di spese reali sostenute da volontari, il rimborso avviene a piè di lista ed il costo è riconoscibile dietro presentazione di lettera di incarico nella quale deve essere esplicitata l'azione progettuale svolta e di documenti giustificativi comprovanti la spesa sostenuta dal volontario nell'espletamento dell'azione progettuale di riferimento.

- E.** Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.

Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante o in natura.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Il contributo regionale non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative alla manifestazione. Nel caso in cui il disavanzo accertato risulti inferiore all'ammontare del contributo assegnato quest'ultimo verrà ricondotto al valore del deficit.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione.

L'istruttoria di liquidazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 – Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 17 – Revoca e Decadenza

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

- modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata;
- rendicontazione delle spese in misura inferiore a 5.000 euro;
- mancata presentazione nei termini previsti della documentazione richiesta dal presente Bando;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che rendano impossibile o illegittima l'erogazione;
- eventuale presenza a rendiconto di altri finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale o dagli altri enti di cui all'art. 3 del presente bando;
- mancato rispetto delle condizioni richieste dal bando.

La Regione invierà al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca o alla riduzione del contributo. Entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, il beneficiario potrà presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca o riduzione. Nel caso in cui il beneficiario non presenti le proprie osservazioni nei termini indicati, il contributo verrà ridotto o revocato. Nel caso in cui il beneficiario presenti le proprie osservazioni la Regione esaminerà la documentazione presentata e provvederà ad archiviare il procedimento di riduzione-revoca o a ridurre-revocare la concessione del contributo.

Art. 18 – Controlli

La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 19 – Utilizzo dei loghi e penale per mancata riproduzione degli stessi sui materiali promozionali

I materiali di comunicazione e promozione realizzati dal beneficiario (depliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc...) dovranno evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'indicazione "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione, oltre agli ulteriori stemmi dei partner di progetto.

Il predetto logo andrà richiesto alla Struttura attività culturali.

Si precisa che non sono ammessi messaggi a qualsiasi titolo illeciti, contrari a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume e decoro, offensivi e/o discriminatori, dai quali possa derivare un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle attività della Regione.

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione (senza la

dicitura “Con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta”), nel materiale promozionale. In tal caso l’inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione.

Qualora in fase di controllo i materiali promozionali, che dovranno necessariamente essere presentati unitamente alla domanda di rendicontazione, non presentassero l’indicazione “Con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta” e il logo della Regione, come precedentemente illustrato, sarà applicata una decurtazione al contributo pari a euro 500,00.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell’anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell’anno precedente.

Art. 21 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Bando viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 22 - Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Bando è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 24 - Ricorsi

Avverso il presente Bando nonché avverso le graduatorie finali, nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 25 - Data di pubblicazione dell’Avviso

A far data dalla sua approvazione il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.vda.it.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.274142/4137, agli indirizzi e.mail a.communod@regione.vda.it oppure al.favre@regione.vda.it.